

**CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO PER L'ASSUNZIONE DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO  
AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE 240/2010 PREVISTO DAL DECRETO  
MINISTERIALE DEL 10 AGOSTO 2021, N. 1062**

**TRA**

l'Università degli Studi di Milano – Bicocca, codice fiscale n. 12621570154, in seguito denominata Università, rappresentata legalmente dalla Rettrice, Prof.ssa Giovanna IANNANTUONI, nata a Lucera (FG) il 09.02.1970, domiciliata per la Sua carica in Milano, c.a.p. 20126, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1;

**E**

Il Dott. Marco CREMASCHI, codice fiscale CRMMRC83R04C618I, nato a CHIARI il 04.10. 1983, cittadino italiano, residente a Sesto San Giovanni c.a.p. 20099 Viale Gramsci, 730

**PREMESSO**

- che l'art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240 disciplina le finalità, i criteri e le modalità per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti;
- che il D.M. 25.05.2011 stabilisce criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010;
- che il DM n. 1062/2021 prevede l'assegnazione di risorse a valere sul Piano Operativo Nazionale - PON "Ricerca e Innovazione" 2014- 2020 Asse IV, azioni IV.4 "Dottorati e contratti di ricerca sulle tematiche dell'innovazione" e IV.6 "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche green" per la contrattualizzazione di ricercatori a tempo determinato di tipologia "A" ex art. 24 comma 3 lett. a della Legge 240/2010;
- che ai sensi dell'art. 2 c. 3 del summenzionato DM 1062/2021 i contratti di ricerca da finanziare nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun soggetto beneficiario sono selezionati in relazione alla capacità di contribuire al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi propri dell'Azione di riferimento del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza di cui in premessa, secondo le specifiche di cui al Decreto, e nello specifico Azione IV.4 – Contratti di Ricerca su tematiche dell'Innovazione;
- che il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al D.R. n. rep. Rep. n. 9272/2021, prot. n. 139398/21 del 16.11.2021, in esecuzione della normativa statale, disciplina l'oggetto, le finalità, i requisiti per l'attivazione di contratti di diritto privato a tempo determinato;
- che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 05.10.2021, ha approvato l'attivazione delle posizioni

per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 c. 3 lett. a) della Legge 240/2010 nell'ambito del DM del 10.08.2021, n. 1062;

- il D.R. n. rep. 8222/2021, prot. 124583/21 dell'08.10.2021, il cui avviso è stato pubblicato in gazzetta ufficiale concorsi e selezioni n. 80 del 08.10.2021 con il quale è stata indetta la procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica (ssd INF/01 - Informatica), presso il Dipartimento di Informatica Sistemistica e Comunicazione (Cod. 2021-RTDAPON-141);
- che con D.R. n. rep. 9628/2021 prot. n. 0143454/21 del 26.11.2021 sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice, nominata con D.R. n. rep. 8931/2021, prot. 0135612/21 del 05/11/2021 ratificato con Delibera del Senato Accademico in data 10.11.2021, ed è risultato vincitore il Dott. Marco CREMASCHI;
- che il Dipartimento di Informatica Sistemistica e Comunicazione, nella seduta del 29.11.2021, ha proposto la chiamata del Dott. Marco CREMASCHI;
- che come da deroga approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.09.2021, con Decreto Rettorale rep. n. 10106/2021 prot. n. 0151232/21 del 17.12.2021 è stata approvata la proposta di chiamata autorizzando la stipula del contratto;

Tutto ciò premesso, quale parte sostanziale ed integrante del presente contratto,

**tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1** – È costituito il rapporto di lavoro tra l'Università e il Dott. Marco CREMASCHI per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti in favore dell'Università.

Il presente contratto ha la durata di **3 anni** a decorrere dal **10.01.2022** e con scadenza il **09.01.2025**.

L'effettiva presa di servizio del ricercatore è condizionata all'ammissione al finanziamento ministeriale, che verrà valutata da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, sulla base dei requisiti di ammissibilità individuati nel documento "Criteri di selezione delle operazioni a valere su risorse FSE-REACT-EU" approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020.

Il Dipartimento di Informatica Sistemistica e Comunicazione, è la struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca che il ricercatore dovrà svolgere.

Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, al compimento del periodo sopra

indicato.

Il presente contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

**Art. 2** – Nell'ambito del settore concorsuale che ne identifica il profilo settore concorsuale 01/B1 - Informatica (ssd INF/01 - Informatica), il ricercatore svolge attività di ricerca, attività didattica, attività assistenziale ove sia collegata ai propri compiti didattici e di ricerca previo accordo tra l'Università e le competenti strutture sanitarie

L'attività di ricerca sarà svolta nell'ambito del progetto *"Tecnologie semantiche e di AI per Intervento Digitale Precoce nei Servizi Psichiatrici"*.

Il ricercatore svolgerà attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso la sede amministrativa dell'Università, fatti salvi i periodi di ricerca presso l'impresa, programmati coerentemente, per la durata di **6** mesi presso l'impresa **Aton Informatica SRL**. Le attività connesse con la realizzazione del progetto di ricerca cofinanziato dal MUR a valere sui fondi FSE REACT EU - PON R&I 2014-2020 e sui fondi del Programma Nazionale per la Ricerca di cui al D.M. 737/2021, dovranno concludersi entro il termine di 36 mesi a partire dalla data di avvio del contratto di ricerca. Sono ammissibili esclusivamente le sospensioni per maternità obbligatoria o per impedimento dovuto a grave malattia (fino ad un massimo di sei mesi).

La realizzazione della parte delle attività di ricerca finanziate dal MUR ai fini dell'ammissibilità nell'ambito del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Ai fini della specifica rendicontazione delle attività svolte, prevista dall'art. 3, comma 8, del Disciplinare di attuazione – PON "Ricerca e innovazione" 2014- 2020, attraverso l'apposita piattaforma on line (<http://www.ponricerca.gov.it/siri>) e utilizzando la modulistica ivi presente, ciascun ricercatore dovrà produrre un report recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede, all'estero, se previsto) e una sintesi delle principali attività svolte. Sarà cura del Responsabile Scientifico del progetto, attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare quanto indicato dal ricercatore.

Partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi. Svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento. Può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nel Regolamento del Dipartimento stesso.

Per il regime di tempo pieno, l'impegno annuo complessivo è stimato in 1.500 ore e devono essere dedicate allo svolgimento di attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore secondo le determinazioni dei pertinenti Regolamenti d'Ateneo.

Il contraente svolge personalmente, senza valersi di sostituti, l'attività richiesta.

**Art. 3** – Per il regime a tempo pieno, il trattamento economico incluso la tredicesima, comprensivo degli oneri a carico del percipiente, per l'intera durata del contratto ammonta a € 36.344,03 lordi annui, da corrispondersi in soluzioni mensili.

Il trattamento economico è soggetto agli eventuali adeguamenti previsti dalla normativa nazionale.

Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Il contratto è assoggettato alle disposizioni vigenti in materia per il lavoro subordinato per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

L'Università adempie agli obblighi di comunicazione obbligatoria di cui al comma 1180 dell'articolo unico della Legge 296/2006 in merito agli adempimenti preventivi per l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.

**Art. 4** – Il presente contratto non è cumulabile né con analoghi contratti, benché stipulati in altre sedi universitarie o in strutture scientifiche pubbliche e private, né con la frequenza del dottorato di ricerca, né assegni o borse di ricerca post laurea.

Per le attività compatibili, si applica, per quanto non modificato dalla Legge 240/2010 la normativa a cui sono assoggettati i ricercatori di ruolo confermati, ai sensi della Legge 158/1987. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni nonché dal Regolamento di Ateneo in materia.

**Art. 5** – La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle due parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

È inoltre causa di risoluzione del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione della controparte.

Ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto. In caso di recesso, il ricercatore, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal 1° o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

E' infine causa di risoluzione del presente contratto, senza obbligo di preavviso: - il mancato rispetto delle prescrizioni poste a capo del ricercatore dal Decreto MUR n. 1062 del 10 agosto 2021 richiamato in premessa, che comportino la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi percepiti; - la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi da parte del ricercatore (ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MUR) che comporti la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi già percepiti.

**Art. 6** – Il contraente si impegna a non diffondere notizie e informazioni riservate delle quali sia venuto a conoscenza a seguito dell'incarico svolto, salva espressa autorizzazione dell'Università, ed è responsabile del trattamento dei dati personali di cui dovesse entrare in possesso ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto.

**Art. 7** – Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme del codice civile, al D. Lgs 165/2001 ed alle norme vigenti che disciplinano il lavoro subordinato.

**Art. 8** – Il presente contratto è firmato digitalmente, in unico originale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82.

Il presente contratto non è soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al T.U. dell'Imposta del Registro approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Il contratto, in quanto soggetto alla disciplina dell'art. 25 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 allegato B, è esente dall'assolvimento dell'imposta di bollo.

**Art. 9** – Eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione del Foro di Milano, rinunciando espressamente fin da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

**Art. 10** – La spesa del contratto graverà, per gli esercizi di competenza, nell'apposito conto di bilancio CA.C.01.01.01.17 (Stipendi e competenze fisse ai ricercatori a tempo determinato).

Letto, approvato e sottoscritto.

(F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05)

IL TITOLARE DEL CONTRATTO

---

LA RETTRICE  
Giovanna IANNANTUONI

(F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05)

UOR Area del Personale – Dirigente Maria Bramanti  
Responsabile del Procedimento: Maria Bramanti  
Pratica trattata da: Daniele Del Rosario

## Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 2F9A9E0B72A0389272EFE48091CAE52B9A48104D1E841F3717C722E4E83B2CA0

### Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: GIOVANNA IANNANTUONI

Firma in formato p7m: MARCO CREMASCHI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Protocollo 0002083/22

Data Protocollo 11/01/2022

AOO AMM. CENTRALE

UOR AREA PERSONALE

Resp. Procedimento SETT PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <https://webproto.si.unimib.it/portaleglifo>

**IDENTIFICATIVO** N6O10-73970

**PASSWORD** V4ubm

**DATA SCADENZA** Senza scadenza